

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
 SEDE DI NAPOLI –
 SEZIONE III RICORSO R.G. n° 2355/2010.

IL COMUNE DI GROTAMINARDA (Av), in persona di Sindaco, rappresentante legale p.t., a mezzo del sottoscritto Avv. Luigi Supino del Foro di Benevento, difensore e procuratore dell'Ente nel giudizio in epigrafe, con domicilio eletto in Via Arte della Lana n° 16 di Napoli presso l'avv. Francesco Ceglia, avverte e notifica

ad ogni effetto di legge ai Comuni di seguito indicati in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t. :
 Forino (Av), Luogosano (Av), Cassano Irpino (Av), Oliveto Citra (Sa), Pietratorre (Bn), Sant'Arsenio (Sa), Casal di principe (Ce), Sorbo Serpico (Av), Monteverde (Av), Sacco (Sa), Terzigno (Na), Laurito (Sa), Sanza (Sa), Caposele (Av), San Marco dei Cavoti (Bn), San Pietro al Tanagro (Sa), Baronissi (Sa), Villamaina (Av), Cusano Mutri (Bn), Bonito (Av), San Mauro la Bruca (Sa), Pomigliano D'Arco (Na), Atena Lucana (Sa), Bracigliano (Sa), San Nicola Manfredi (Bn), Giffoni Valle Piana (Sa), Mondragone (Ce), Riardo (Ce), Bucciano (Bn), Scampitella (Av), Sant'Andrea di Conza (Av), Castel San Giorgio (Sa), Serino (Av), Baia e Latina (Ce), Teora (Av), Grottolella (Av), Bellizzi (Sa), Montecorvino Rovella (Sa), Melito Irpino (Av), Faicchio (Bn), Parete (Ce), Frattaminore (Na), Flumeri (Av), Massa Lubrense (Na), Visciano (Na), Positano (Sa), Agerola (Na), Domicella (Av), Senerchia (Av), Controne (Sa), Aiello del Sabato (Av), Petruro Irpino (Av), Sapri (Sa), Carife (Av), Fellitto (Sa), Prata di Principato Ultra (Av), Moiano (Bn), San Giorgio a Cremano (Na), Carinola (Ce), Laviano (Sa), Prata Sannita (Ce), Altavilla Silentina (Sa), Monte di Procida (Na), Perito (Sa), Amorosi (Bn), Montefalcone di Gargano (Bn), Vallo della Lucania (Sa), San Giovanni a Piro (Sa), Acerno (Sa), Pollica (Sa), Santa Maria la Fossa (Ce), Castelvenere (Bn), Ricigliano (Sa), Teggiano (Sa), Castelnuovo di Conza (Sa), Durazzano (Bn), Padula (Sa), Vallata (Av), Rofrano (Sa), Lacedonia (Av), Vallesaccarda (Av); San Lupo (Bn), Montoro Inferiore (Av), Roccaromana (Ce), Sessa Aurunca (Ce), San Sossio (Av), Andretta (Av), Giungano (Sa), Casammicciola Terme (Na), Colliano (Sa), Limatola (Bn), Camposano (Na), Atrani (Sa), Castelvita (SA), Gragnano (Na), Polla (Sa), Auletta (Sa), Conca della Campania (Ce), Marigliano (Na), Bacoli (Na), Tufino (Na), Romagnano al Monte (Sa), Morra de Sanctis (Av), Rocca d'Evandro (Ce), Alfano (Sa), Gallo Matese (Ce), Melito di Napoli (Na), Montesano sulla Marcellana (Sa), Pimonte (Na), Nusco (Av), Fisciano (Sa), Roccapiemonte (Sa), Pietrelcina (Bn), Sant'Angelo dei Lombardi (Av), Arienzo (Ce), San Gregorio Magno (Sa), Montefalcone (Av), Galluccio (Ce), Castelpagano (Bn), Villanova del Battista (Av), Mugnano del Cardinale (Av), Torrioni (Av), Tocco Caudio (Bn), Casal Velino (Sa), Taurano (Av), Campagna (Sa), Montefredane (Av), Cetara (Sa), Lacco Ameno (Na), Dragoni (Ce), Alvignano (Ce), Greci (Av), Solofra (Av), Olevano sul Tusciano (Sa), Liveri (Na), Pompei (Na), Pietravairano (Ce), Fontegreca (Ce), Albanella (Sa), Calvanico (Sa), Corbara (Sa), Telese Terme (Bn), Pollena Trocchia (Na), Letino (Ce), Cuccaro Vetere (Sa), Presenzano (Ce), Cautano (Bn), Colle Sannita (Bn), Caselle in Pittari (Sa), Altavilla Irpina (Av), Serramezzana (Sa), Sant'Arpino (Ce), Castel Baronio (Av), San Nazzaro (Bn), Roccabascerana (Av), Salvitelle (Sa), Sorrento (Na), Chiusano San Domenico (Av), Pesco Sannita (Bn), Summonte (Av), San Prisco (Ce), Casapulla (Ce), Capriati a Volturno (Ce), Guardia Lombardi (Av), Scala (Sa), Valle dell'Angelo (Sa), Campolattaro (Bn), Pignataro Maggiore (Ce), Guardia Sanframondi (Bn), Paupisi (Bn), Chianche (Av), Parolise (Av), Arpaia (Bn), San Salvatore Telesino (Bn), Torre Orsaia (Sa), Casandrino (Na), Palma Campania (Na), Paduli (Bn), Cancellone ed Arnone (Ce), San Pietro Infine (Ce), San Lorenzo Maggiore (Bn), Airola (Bn), Comiziano (Na), Santa Croce del Sannio (Bn), Roccarainola (Na), Savignano Irpino (Av), Pago Veiano (Bn), Calvi Risorta (Ce), Molinara (Bn), Boscoreale (Na), Meta (Na), Carbonara di Nola (Na), Valle Agricola (Ce), Casaleto Spartano (Sa), Celle di Bulgheria (Sa), Tora e Piccilli (Ce), Pietramelara (Ce), Cervinara (Av), Frignano (Ce), Foglianise (Bn), San Bartolomeo in Galdo (Bn), Rotondi (Av), Cestervetere in Val Fortore (Bn), Casavatore (Na), Fragneto Monforte (Bn), Ischia (Na), Liberi (Ce), Teano (Ce), Monteforte Cilento (Sa), Capua (Ce), Sant'Antimo (Na), Corleto Monforte (Sa), Roccagloriosa (Sa), Pontelatone (Ce), Apollosa (Bn), Rocchetta e Croce (Ce), Candida (Av), Massa di Somma (Na), Capaccio (Sa), Campora (Sa), Montecorice (Sa), Vico Equense (Na), Ruviano (Ce), Stella Cilento (Sa), Falciano del Massico (Ce), Perdifumo (Sa), Laureana Cilento (Sa), San Marco Evangelista (Ce), Piano di Sorrento (Na), Baselice (Bn), Ospedaletto d'Alipino (Av), Santa Marina (Sa), Ponte (Bn), Giano Vetusto (Ce), Orta di Atella (Ce), Orria (Sa), Laurino (Sa), Castelfranco in Miscano (Bn), Mercato San Severino (Sa), Reino (Bn),

Casaluce (Ce), Amalfi (Sa), Pontelandolfo (Bn), Cellole (Ce), Caiazzo (Ce),

- di aver proposto dinanzi al Tar Campania di Napoli ricorso ritualmente notificato e depositato ed iscritto al n° 2355/2010 ed assegnato alla Sezione III;

- il ricorso è stato proposto contro la Regione Campania in persona del suo rappresentante legale p.t., contro la Commissione per la selezione delle proposte dei Comuni (L.R.C. n° 1 del 19.1.2009) nominata con Decreto Dirigenziale n° 112 del 18.9.2009, in persona del suo rappresentante legale p.t., e contro il Dirigente A.G.C. 08 – Bilancio, Ragioneria e Tributi – Settore Gestione delle entrate e della spesa di Bilancio della Regione Campania, Dott. Fernando De Angelis, con richiesta di annullamento : previa sospensiva, a) del Decreto Dirigenziale n. 10 del 18.2.2010 a firma del Dott. De Angelis Dirigente A.G.C. 08 Bilancio , Ragioneria e Tributi – Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio – della Regione Campania (Burc n° 17 del 22.2.2010) di “ Presa d’atto e approvazione risultanze di valutazione di cui all’Avviso pubblico DD 62/09 ai sensi dell’Art. 18, comma 1, della Legge regionale 19 gennaio 2009, n 1, delle delibere di Giunta regionale n° 772/2009 e 958/2009 e della legge regionale 21 gennaio 2010 n 2 art. 1 comma 37, comma 39 “ nella parte in cui prende atto anche delle risultanze dei lavori della Commissione preposta alla selezione dei progetti tenutasi il 24.9.2009 all’esito dei quali è stato dichiarato “ NON AMMISSIBILE “ il plico n° 128 del ricorrente Comune; b) Del verbale in data 24.9.09 della Commissione preposta alla selezione dei progetti come previsto dal Burc del 25.5.09 nella parte in cui “ La Commissione prende in visione il plico n° 128 inviato dal comune di Grottaminarda. La Proposta è dichiarata NON AMMISSIBILE come da scheda allegata “; c) della “ scheda ammissibilità allegata al richiamato Verbale “ nella quale, nell’ “ esito finale “ in calce alla voce “ ammissibile “ viene annotato “ NO “ con la seguente motivazione “ Violazione art. 5 del bando – prezzo non conforme “; d) della scheda esplicativa nella quale il progetto n° “ 128 “ del Comune di Grottaminarda risulta “ Escluso “ con le “ MOTIVAZIONI Non ammesso per la non conformità dei prezzi al prezzo 2009 (BURC N° 9 Speciale del 09 febbraio 2009) indicato nel bando. In particolare si riportano i seguenti prezzi non conformi ... “; e) dell’Allegato 1 al predetto Decreto 10/010 relativo all’elenco dei “ Progetti non ammessi a finanziamento “ nella parte in cui al n° 45 risulta illegittimamente ricompreso il Comune ricorrente con l’annotazione “ violazione art. 6 e art. 5 dell’Avviso pubblico “; g) dell’Allegato 3 al predetto Decreto 10/010 contenente la graduatoria definitiva dei progetti con comuni inferiori a 50.000 abitanti ammessi a finanziamento con le risorse della Legge regionale 19 gennaio 2009 n° 1 e combinato disposto della Legge regionale n° 1/2009 e della Legge regionale 21 gennaio 2010 nella parte in cui illegittimamente non risulta inserito il Comune ricorrente, graduatoria nella quale dovrà essere inserito, all’esito dell’accoglimento del ricorso se, tenendo conto dell’ordine di presentazione del progetto e dei punti ad attribuirsi da parte della Commissione, risulti collocabile in detta graduatoria e non in quella di cui alle successive lettere h) e i); h) dell’Allegato 4 al predetto Decreto 10/010 contenente la graduatoria definitiva dei progetti con comuni inferiori a 50.000 abitanti ammessi a finanziamento con le risorse della Legge regionale 21 gennaio 2010 n° 2 e combinato disposto della Legge regionale 19 gennaio 2009 n° 1 e della Legge regionale 21 gennaio 2010 n° 2 “ nella parte in cui non risulta illegittimamente inserito il Comune ricorrente, graduatoria nella quale dovrà essere inserito, all’esito dell’accoglimento del ricorso, se, tenendo conto dell’ordine di presentazione del progetto e dei punti ad attribuirsi da parte della Commissione, risulti collocabile in tale graduatoria e non in quella di cui alle lettere g) ed i); i) dell’Allegato 5 al predetto Decreto 10/010 contenente la graduatoria definitiva dei progetti dei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti ammissibili al finanziamento e da finanziare successivamente con le economie sopravvenute dai ribassi d’asta e i progetti non ammessi a finanziamento nella parte in cui non risulta illegittimamente inserito il Comune ricorrente, graduatoria nella quale dovrà essere inserito, all’esito dell’accoglimento del ricorso, se, tenendo conto dell’ordine di presentazione del progetto e dei punti ad attribuirsi da parte della Commissione risulti collocabile in detta graduatoria e non in quella di cui alle precedenti lettere h) e g); l) di tutti gli atti e/o provvedimenti e comportamenti ai predetti preordinati, connessi e consequenziali, in quanto lesivi della posizione giuridica del ricorrente e per la conseguente DECLARATORIA del riconoscimento del diritto del ricorrente Ente all’ammissione al finanziamento mediante la cancellazione dall’Elenco dei Comuni non ammessi a finanziamento e, tenendo conto del punteggio ad attribuirsi a seguito dell’accoglimento del ricorso e dell’ordine di presentazione del progetto, al conseguente inserimento, nella graduatoria definitiva dei progetti dei comuni inferiori a 50.000 abitanti ammessi a finanziamento con le risorse della Legge regionale 19 gennaio 2009 n° 1 e combinato disposto della Legge regionale n° 1/2009 e della

Le BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 38 del 20 Giugno 2011

50 gennaio 2010, o nella graduatoria definitiva dei progetti con comuni inferiori a 50.000 abitanti ammissibili al finanziamento con le risorse della Legge REGIONALE 19 gennaio 2009 n° 1 e della Legge regionale 21 gennaio 2010 n° 2, o nella graduatoria definitiva dei progetti dei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti ammissibili al finanziamento e da finanziare successivamente con le economie sopravvenute dai ribassi d'asta e i progetti non ammessi a finanziamento. Il tutto con ogni conseguente onere a disporsi a carico della Regione per la previa attribuzione dei punteggi nei termini di cui al n° 7 "criteri di selezione" dell'Avviso Pubblico (Burc. N° 31 del 25.5.09 – all. 15-bis) da parte di diversa Commissione e, comunque, per ogni anche diversa determinazione utile all'ammissione al finanziamento del ricorrente Comune (elenco n° 3 o n° 4 allegato al Decreto D. 62/2010) o, almeno, ad una concreta aspettativa dello stesso (elenco n° 5 allegato al Decreto D. 62/2010);

- in data 17.5.2010 sono stati depositati documenti e una nota di rettifica di un errore materiale. Successivamente si è proceduto al deposito di altri documenti.

- al ricorso è seguita la rituale notificazione di motivi aggiunti con richiesta di annullamento, previa sospensiva : 1) del Verbale della Commissione 8.9.2009, mai pubblicato o comunicato, e relativo allegato "Motivi di esclusione" nella parte in cui al n° 12, prevede, quale motivo di esclusione, "Prezzario regionale difforme da quello vigente pubblicato sul B.U.R.C. n° 9 numero speciale del 09.02.2009 (art. 5 dell'Avviso)"; 2) del Verbale della Commissione del 02/02/2010 (con relativi Allegati), mai pubblicato o comunicato qui reiterando l'impugnativa dell'Allegato n° 1 Progetti non ammessi a finanziamento" nella parte in cui al n° 128 risulta illegittimamente ricompreso il Comune ricorrente con l'annotazione "violazione art. 6 e art. 5 dell'Avviso pubblico"; degli Allegati n° 3, n° 4 e n° 5, contenenti le graduatorie relative ai progetti dei Comuni inferiori a 50.000 abitanti ammessi a finanziamento o, comunque, ammissibili a finanziamento ma non finanziabili per esaurimento delle risorse e finanziabili ai sensi dell'art. 1, comma 37 della Legge Regionale per le economie risultanti dai ribassi d'asta, graduatorie in nessuna delle quali illegittimamente non risulta inserito il nominativo del Comune ricorrente, ed in una delle quali dovrà essere inserito, all'esito dell'accoglimento del ricorso e tenendo conto dell'ordine di presentazione del progetto e dei punti ad attribuirsi da parte della Commissione; 3) di tutti gli atti e/o provvedimenti e comportamenti ai predetti preordinati, connessi e consequenziali, ivi espressamente inclusi il Verbale della Commissione del 16.2.2010 mai pubblicato o comunicato, la Relazione a firma del Coordinatore dell'AGC 08 priva di data e la relativa Nota di trasmissione del 19.5.2010, in quanto lesivi della posizione giuridica del ricorrente e per la conseguente DECLARATORIA del riconoscimento del diritto del ricorrente Ente all'ammissione al finanziamento mediante la cancellazione dall'Elenco dei Comuni non ammessi a finanziamento e, tenendo conto del punteggio ad attribuirsi a seguito dell'accoglimento del ricorso e dell'ordine di presentazione del progetto, al conseguente inserimento, nella graduatoria definitiva dei progetti dei comuni inferiori a 50.000 abitanti ammessi a finanziamento con le risorse della Legge regionale 19 gennaio 2009 n° 1 e combinato disposto della Legge regionale n° 1/2009 e della Legge regionale 21 gennaio 2010, o nella graduatoria definitiva dei progetti con comuni inferiori a 50.000 abitanti ammessi a finanziamento con le risorse della Legge regionale 21 gennaio 2010 n° 2 e combinato disposto della Legge regionale 19 gennaio 2009 n° 1 e della Legge regionale 21 gennaio 2010 n° 2, o nella graduatoria definitiva dei progetti dei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti ammissibili al finanziamento e da finanziare successivamente con le economie sopravvenute dai ribassi d'asta. Il tutto con ogni conseguente onere a disporsi a carico della Regione per la previa attribuzione dei punteggi nei termini di cui al n° 7 "criteri di selezione" dell'Avviso Pubblico (Burc. N° 31 del 25.5.09 – all. 15-bis del ricorso) da parte di diversa Commissione e, comunque, per ogni anche diversa determinazione utile all'ammissione al finanziamento del ricorrente Comune (graduatorie dei Comuni finanziati) o, in subordine, ad una concreta aspettativa dello stesso (graduatoria dei Comuni ammissibili a finanziamento e da finanziare con ribassi d'asta);

- il ricorso è stato già ritualmente notificato ai Comuni controinteressati di Villa di Briano (Ce), di Valle di Maddaloni (Ce) e di Ascea (Sa), in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t.;

- l'esclusione del Comune di Grottaminarda era stata disposta con le seguenti motivazioni : "Escluso" con le "MOTIVAZIONI Non ammesso per la non conformità dei prezzi al prezzario 2009 (BURC N° 9) Speciale del 09 febbraio 2009) indicato nel bando, in particolare si riportano i seguenti prezzi non conformi....." (impugnata col ricorso principale); "Prezzario regionale difforme da quello vigente pubblicato sul B.U.R.C. n° 9 numero speciale del 09.02.2009 (art. 5 dell'Avviso)" e "violazione art. 6 e art. 5 dell'Avviso pubblico" (impugnate con i motivi aggiunti);

febbraio 2005 n° 15,

con tale motivo il Comune ricorrente, rilevando trattarsi di procedura riguardante concessione di agevolazioni finanziarie per il cui riconoscimento è sufficiente comprovare solo il possesso dei requisiti previsti e, come tale soggetta alla disciplina di cui all'art. 10 bis della L. 241/90, ha eccepito la illegittimità della esclusione perché non preceduta dal preavviso di cui al richiamato articolo 10 – bis;

- il secondo motivo è rubricato "Violazione o errata applicazione articolo 5 ed articolo 6 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte (Burc n° 31 del 25.5.2009). Violazione o errata applicazione Decreto Dirigenziale 62/2010. Violazione della lex specialis. Violazione art. 7 e art. 8 dell'Avviso Pubblico. Eccesso di potere per carenza di presupposto. Violazione Decreto Dirigenziale n° 112 dell'8.9.2009. Incompetenza del Dirigente,

con tale motivo il Comune ha eccepito l'illegittimità della disposta esclusione in quanto motivata con una dichiarata non conformità dei prezzi al prezzario 2009 che oltre a non trovare collocazione nell'art. 5 dell'Avviso - a dire della Regione violato - e che ai fini del computo dei lavori si limita semplicemente ad indicare l'utilizzo del prezzario 2009, senza alcuna previsione di sanzione in diversa ipotesi -, non rientra in alcuna delle ipotesi tassative di esclusione (in numero di tre) previste dall'Avviso; Si è, ancora, eccepita l'incompetenza del dirigente in ordine ad un autonomo motivo di esclusione da esso innestato nel provvedimento impugnato.

- il terzo motivo è rubricato "Violazione e/o errata applicazione art. 5 dell'Avviso. Eccesso di potere per irragionevolezza. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Violazione art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Violazione art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per assenza di motivazione o di motivazione insufficiente. Illogicità manifesta,

con tale motivo il Comune censura l'operato della Commissione la quale, pur annotando positivamente il possesso da parte del Comune di tutti i requisiti di preammissibilità, dei criteri di ammissibilità e di analisi documentale, illegittimamente, poi, motiva l'esclusione con una mera non conformità dei prezzi al prezzario regionale 2009. Sul punto il ricorrente ha ulteriormente rilevato che su complessive 93 voci di prezzo solo 7 risultassero non conformi e che la circostanza fosse addebitabile a meri errori materiali agevolmente tra l'altro emendabili ove l'amministrazione avesse fatto ricorso al dovere di soccorso. Tra l'altro si è rilevato come le voci di prezzo fossero state ritenute inidonee solo sotto il profilo numerico non avendo la Regione sollevata alcuna obiezione in ordine agli altri tre elementi di caratterizzazione dei prezzi dei quattro di cui gli stessi risultano composti. Inoltre l'errore sui prezzi oltre ad essere a danno dello stesso Comune risultava assolutamente trascurabile rispetto all'importo del finanziamento richiesto ed agevolmente colmabile, semmai, dallo stesso Comune; non trascurando che al momento del bando i prezzi dovessero essere quelli allora vigenti e che la stessa Commissione aveva ritenuto il progetto nel complesso rispettoso delle prescrizioni normative, tecniche e legislative.

- il ricorso per motivi aggiunti è affidato ai seguenti due motivi :

- il primo motivo dei motivi aggiunti è rubricato " Violazione dell'art. 5 dell'Avviso. incompetenza. Violazione art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per contraddittorietà,

con il predetto motivo il Comune censura l'operato della Commissione (Verbale 8.2.2009 e relativa allegata scheda " motivi di esclusione ") la quale ha tipizzato la non conformità dei prezzi quale motivo ulteriore di esclusione pur non avendone titolo ed in assenza di previsioni nell'Avviso di tale potere di integrazione dei motivi di esclusione;

- il secondo motivo dei motivi aggiunti è rubricato "Invalidità derivata. Violazione dell'Avviso. Eccesso di potere per carenza di legittimo presupposto. Violazione art. 97 della Costituzione,

con tale motivo il Comune ha eccepito l'illegittimità degli atti di procedura impugnati con i motivi aggiunti perché travolti dalla illegittimità degli atti a monte e perché assunti in carenza di un valido presupposto (quello costituito da una legittimità degli atti a monte);

- si è costituita in giudizio la Regione Campania a mezzo della propria avvocatura;

- all'esito della Camera di Consiglio dell'8.7.2010 la Terza Sezione del Tar, con Ordinanza n° 1487/2010, rigettava l'istanza di sospensiva ritenendo che " avuto riguardo ai profili di censura dedotti, il ricorso non appare fornito dal prescritto fumus (quantomeno con riferimento alla violazione dell'art. 1° bis della legge 241/90)... " ;

- all'esito dell'Udienza Pubblica del 28.4.2011 il Collegio, con Ordinanza n° 2646/2011, nel ritenere, tra l'altro, non manifestamente inammissibile ed infondato il ricorso e la necessità di procedere alla

int | BOLLETTINO UFFICIALE | Contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni ammessi a finanziamento al fine di evitare,
in | della REGIONE CAMPANIA | n. 38 del 20 Giugno 2011 | PARTE III  Avvisi e Bandi di Gara | ione
deteriore, ha disposto per la detta integrazione dando facoltà di effettuarla anche nelle forme dell'avviso
per pubblici proclami sul B.U.R.C.;

A tanto si provvede mediante il presente avviso che vale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, quale
notificazione del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, dell'Ordinanza di rigetto della sospensiva n°
1487/2010, dell'Ordinanza Collegiale n° 2646/2011 ai Comuni innanzi indicati, nonché quale
adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio disposta dal Tar.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso e dei richiamati motivi aggiunti, le cui conclusioni abbiansi qui
per interamente riportate e trascritte

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo i quanto assoggettato a contributo unificato ai sensi
dell'art. 9 del D.P.R. 115/2002

Airola/Napoli 6.6.2011

Avv. Luigi Supino